

# «Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti»



**Publicata nel Foglio federale il 25 febbraio 2020.** Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:

**Art. 128 Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti**

<sup>1</sup> La Confederazione riscuote una microimposta con un'aliquota unica su ogni addebito e ogni accredito nel traffico scritturale dei pagamenti. Persegue in tal modo un'imposizione fiscale semplice e la trasparenza dei flussi finanziari. L'aliquota massima della microimposta ammonta al 5 per mille.

<sup>2</sup> La microimposta sostituisce l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta federale diretta e la tassa di bollo.

<sup>3</sup> Il gettito della microimposta è impiegato per finanziare i compiti della Confederazione e per fornire una compensazione ai Cantoni.

<sup>4</sup> La legge disciplina la microimposta secondo i principi seguenti:

- a. in Svizzera i prestatori di servizi di pagamento scritturale sono tenuti a prelevare la microimposta automaticamente; sono indennizzati per tale prelievo;
- b. sono parimenti soggette alla microimposta le compensazioni sistematiche; l'adempimento dell'obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione;

c. sono parimenti soggetti alla microimposta i pagamenti scritturali effettuati all'estero da persone con residenza fiscale in Svizzera; l'adempimento dell'obbligo fiscale avviene tramite autodichiarazione;

d. la Confederazione conclude convenzioni per evitare la doppia imposizione con gli Stati che riscuotono un'imposta equivalente alla microimposta svizzera

<sup>5</sup> Il senso e lo scopo della microimposta vanno rispettati.

**Art. 130**

Abrogato

**Art. 132, rubrica e cpv. 1**

Imposta preventiva

<sup>1</sup> Abrogato

**Art. 197 n. 122**

12. *Disposizione transitoria dell'articolo 128 (Microimposta sul traffico scritturale dei pagamenti)*

<sup>1</sup> Entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, l'Assemblea federale emana le di-

sposizioni relative a tale articolo, come pure le disposizioni relative all'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta federale diretta e della tassa di bollo.

<sup>2</sup> Il primo anno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione, l'aliquota della microimposta ammonta allo 0,05 per mille. Successivamente l'aliquota è adeguata in modo che l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta federale diretta e la tassa di bollo possano essere ridotte e abolite non appena possibile.

<sup>3</sup> Dopo l'accettazione dell'articolo 128 da parte del Popolo e dei Cantoni, la Banca nazionale svizzera pubblica ogni mese la totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Nap		Comune politico			Cantone	
	Cognome di proprio pugno in stampatello	Nomi di proprio pugno in stampatello	Data di nascita giorno / mese / anno	Indirizzo Via e numero	Firma autografa	Controllo lasciare in bianco
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

**Termine per la raccolta delle firme: 31.07.2021**

**Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:**

**Bolliger Felix**, Schlatt 18, 8714 Feldbach, **Bürgenmeier Beat**, Chemin des Murailles 21, 1233 Bernex, **Cavalli Franco**, Via delle Querce 1, 6612 Ascona, **Chesney Marc**, Hardlaubstrasse 14, 8044 Zürich, **Gache Hélène**, Route de Malagnou 203, 1224 Chêne-Bougeries, **Gunzinger Anton**, Mühlebachstrasse 138, 8008 Zürich, **Jolimay Gerard**, Route de Malagnou 203, 1224 Chêne-Bougeries, **Lacroix Andrea**, Route d'Aire 177, 1219 Aire, **Marty Dick**, Righizzolo 1, 6938 Fescoggia, **Mettan Guy**, Clos Mallet-du-Pan 6, 1208 Genève, **Michel Jean-Cédric**, Chemin du Nant-d'Aisy, 1247 Anières, **Rossi Sergio**, Chemin Ritter 5, 1700 Fribourg, **Sigg Oswald**, Wasserwerkstrasse 33, 3011 Bern, **Zraggen Jacob**, Bergstrasse 75, 8700 Küssnacht.

Si attesta che i summenzionati \_\_\_\_\_ (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato. Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale):

Luogo:	Firma autografa:	Bollo ufficiale:
Data:	Qualità ufficiale:	

Questa lista, anche se incompleta, dev'essere rinviata al più presto a: **ForumAlternativo, CP 5603, 6901 Lugano**